

STATUTO

PV HELIOS S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALGUARNERA CAROPEPE EN VIA
ROMA 44

Numero REA: EN - 426832

Codice fiscale: 01290230869

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-03-2021 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "**PV HELIOS S.R.L.**".

ART. 2 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'attività di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili in genere;
- la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la vendita e la gestione munita delle relative autorizzazioni e nei limiti consentiti dalla legge di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica attraverso fonti alternative e rinnovabili ed in particolare, attraverso fonti di energia fotovoltaica;
- la produzione, lo sfruttamento e la vendita munita delle relative autorizzazioni e nei limiti consentiti dalla legge di energia elettrica;
- la produzione di strutture o di infrastrutture per il raggiungimento dei sopra menzionati scopi.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, industriali, finanziarie, che saranno ritenute utili od opportune, in esse comprese la concessione di ipoteche, di garanzie in genere e di fidejussioni.

La società potrà assumere interessenze, quote, partecipazioni in altre società, enti, associazioni, fondazioni, cooperative e consorzi costituite o costituende, purchè aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso direttamente o indirettamente al proprio.

Restano espressamente escluse l'attività di raccolta del risparmio e quelle ricadenti nell'ambito applicativo della Legge 2.1.1991 n. 1 e del D.L. 3.5.1991 n. 143, convertito nella Legge 5/7/1991 n. 197 e seguenti, l'attività di sollecitazione del pubblico al risparmio, nonchè le attività vietate o riservate dalla legge tempo per tempo vigente o che comunque necessitano l'iscrizione ad albi professionali.

In ogni caso tutte le attività di cui sopra per lo svolgimento delle quali sia necessaria l'iscrizione in un determinato albo o il possesso di determinati requisiti, anche statutari, potranno essere svolte solo a mezzo di professionisti debitamente iscritti nei relativi albi o, da parte della società, una volta ottenute, ricorrendone i presupposti di legge, le iscrizioni, abilitazioni o requisiti necessari.

ART. 3 - SEDE

La Società ha la sede legale a **Valguarnera Caropepe (EN)**.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello comunicato dai soci alla società; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax, e l'eventuale indirizzo di posta certificata. In mancanza di tale comunicazione, il domicilio del socio è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroga o scioglimento anticipato.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00** (diecimila/00) suddiviso in tante quote quanti sono i soci.

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in danaro, ed in quanto consentiti dalla legge di beni in natura, di crediti, di opere o servizi, con le garanzie previste dall'art. 2464 c.c., o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione al valore nominale delle quote da essi possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, salvo che nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite e contemporaneo aumento al minimo di legge ai sensi dell'art. 2482-ter c.c., che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta delle quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473, comma 1 Codice Civile.

ART. 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società potrà acquisire dai soci versamenti a fondo perduto o in conto capitale e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE PER ATTO TRA VIVI

I trasferimenti delle quote sociali sono soggetti alla seguente disciplina: le quote sociali sono trasferibili liberamente a titolo gratuito a favore di chiunque ed a titolo oneroso secondo quanto infra.

Le quote sociali sono trasferibili liberamente a titolo oneroso a favore di parenti in linea retta ed a favore del coniuge; in caso di trasferimento a titolo oneroso, in tutto o in parte, a soggetti diversi da quelli sopra indicati, per atto tra vivi delle quote, spetta ai soci il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera quota o parte di quota oggetto di trasferimento.

Il valore della quota ai fini dell'esercizio di tale diritto di prelazione sarà determinato in base al valore reale di comune accordo fra i soci, o, in mancanza di accordo dal Collegio Arbitrale di cui all'art. 26.

Per consentire l'esercizio di tale diritto il socio che intende effettuare il trasferimento, deve prima comunicare, mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), l'offerta all'organo amministrativo, indicando l'oggetto del trasferimento, il prezzo richiesto, il termine e le condizioni di pagamento e le generalità del cessionario.

L'Organo Amministrativo provvederà alla definizione del valore ai sensi del terzo comma del presente articolo, e ne darà comunicazione a tutti i soci.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione da parte del socio e, se del caso, della definizione del valore, l'organo amministrativo deve dare notizia, mediante lettera raccomandata o PEC, della proposta di trasferimento, unitamente all'indicazione del prezzo o del valore a tutti i soci, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono inviare comunicazione, mediante lettera raccomandata o PEC, all'organo amministrativo della propria volontà di esercitare la prelazione.

In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla propria quota di capitale.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la

partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre"; pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza dell'intenzione degli altri soci di esercitare il diritto di prelazione, equivalente ad una proposta contrattuale (ai sensi dell'art. 1326 c.c.), avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intenda procedere al trasferimento può stipulare l'atto con la persona e alle condizioni di cui ai precedenti comma, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; se il trasferimento non si compie in detto termine, riprendono piena validità i diritti di prelazione degli altri soci, secondo le regole summenzionate.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci e il cessionario non sarà, pertanto, legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

ART. 8 - MORTE DEL SOCIO

Le quote sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di pluralità di eredi che diverranno comproprietari della quota del socio defunto, occorrerà nominare un rappresentante comune con le modalità previste agli artt. 1105 e 1106 Codice Civile.

ART. 9

RECESSO

Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge e può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC).

La raccomandata o la PEC deve essere inviata entro trenta (30) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre

trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La liquidazione della quota del socio receduto avviene con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 2473 Codice Civile.

ART. 10 - ESCLUSIONE

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

ART. 11 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni di cui all'art. 2479, II comma e all'art. 2487 Codice Civile.

ART. 12 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5° c.c.), anche se interviene all'assemblea, non può partecipare alle decisioni dei soci.

Inoltre, alla società si applica l'art. 2373, II comma, c.c.

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'Assemblea deve essere convocata ogni anno entro

120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; potrà tuttavia essere convocata entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il tutto ai sensi e nel rispetto del secondo comma dell'art. 2364 c.c.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio comunicato alla società;
- telefax, inviato ai soci al numero di fax, comunicato alla società;
- posta elettronica certificata comunicata alla società.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'ottavo comma del presente articolo) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se

nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o nel caso di modello disgiunto o congiunto dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

La delega non può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

ART. 14 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi in cui la legge prescrive l'obbligo di assumere decisioni con modalità assembleare è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per introdurre eventuali diritti attribuiti a singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c., e per modificarli o sopprimerli, è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve tutte le disposizioni di legge che per particolari decisioni richiedono specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in

caso di conflitto di interessi ex art. 2373, II comma, c.c. o di socio moroso), le partecipazioni dei soci presenti in assemblea vengono tutte computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo), sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera (quorum deliberativo).

ART. 15 - AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata, anche da non soci, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza; in mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri devono intendersi attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Qualora vengano nominati tre o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti i soci. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2257 e 2258 Codice Civile.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice Civile.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, direttori tecnici anche singoli componenti dell'organo amministrativo o, se del caso, lo stesso Amministratore Unico, ed anche institori o

procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ART. 16 - DURATA - REVOCA - CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o fino alla scadenza del periodo eventualmente determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 Codice Civile.

ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

ART. 18 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il consiglio viene convocato con avviso spedito cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai consiglieri nel domicilio comunicato alla società;
- telefax inviato ai consiglieri al numero di fax, comunicato alla società;
- posta elettronica certificata, comunicata alla società.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Spetta al presidente del consiglio constatare la regolare costituzione dello stesso, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere celebrato con ricorso a tecniche di telecomunicazione (audio, video e/o teleconferenze) nel rispetto delle norme di legge relative alla convocazione e alla verbalizzazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere indentificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 19 - POTERI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società, e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dall'atto costitutivo riservate tassativamente ai soci.

ART. 20 - COMITATO ESECUTIVO - AMMINISTRATORI DELEGATI

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto Codice Civile. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 2381 Codice Civile.

ART. 21 - RAPPRESENTANZA

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente

del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Agli amministratori cui spetta la rappresentanza della Società è attribuito il potere di firma sociale, con facoltà di assumere per essa obbligazioni e pertanto essi potranno, a titolo esemplificativo e non tassativo: acquistare, vendere, permutare, beni mobili e immobili; firmare tutta la corrispondenza della società ed impegni anche cambiari, per conto e nell'interesse della stessa; riscuotere e quietanzare qualsiasi somma da chiunque dovuta a qualsiasi titolo; accettare effetti cambiari, semplici ed ipotecari, girarli, negoziarli, presentare allo sconto, protestarli, tutelare i relativi crediti con ogni mezzo; compiere qualsiasi operazione bancaria, con facoltà di aprire ed estinguere conti correnti ed emettere assegni per qualsiasi importo; chiedere e consentire scopertura di conto corrente, presso qualsiasi Istituto di credito; stipulare contratti di mutuo a breve, medio e lungo termine, anche fondiari; stipulare qualsiasi contratto con Compagnie di Assicurazioni ed Istituti Finanziari; consentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni, e surroghe di ipoteche nonchè qualsiasi altra formalità ipotecaria; assumere, licenziare, sospendere impiegati e dipendenti, nominare, revocare e sostituire agenti, rappresentanti con o senza deposito, nonchè procuratori per determinati atti o categorie di atti precisandone i poteri e se del caso gli emolumenti; nominare, revocare e sostituire Avvocati, procuratori legali e consulenti per ogni ordine e grado di giurisdizione e stare in giudizio; compiere qualsiasi operazione presso le Dogane, le Ferrovie dello Stato, gli uffici Postali e telegrafici, le Compagnie di Spedizioni, presso gli Uffici del

Deposito pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti e la Tesoreria Provinciale dello Stato, presso il Ministero Industria e Commercio e delle Finanze, Assessorati Regionali competenti, uffici provinciali e comunali ed eventuali altri Uffici decentrati, nonchè presso qualsiasi altro Ufficio pubblico e privato; in genere compiere insomma gli altri atti comunque connessi e tendenti al raggiungimento dello scopo sociale, nominare procuratori speciali, con simili o più ampi poteri per singoli atti o serie di atti fissandone limiti e durata.

ART. 22 - COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ART. 23 - CONTROLLI

Qualora se ne ravvisi l'opportunità la società può nominare un Organo di Controllo in possesso dei requisiti di legge o un Revisore in possesso dei requisiti di legge.

L'organo di controllo nominato verifica il rispetto delle norme di legge e di statuto, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento.

Allo stesso è attribuita anche la revisione legale dei conti.

La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 c.c. e nelle altre ipotesi previste dalla legge; in questo caso si applicano con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa vigente in materia.

L'organo di controllo è costituito da un membro effettivo detto Sindaco Unico avente i requisiti di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme in materia di Organo di Controllo e di revisione legale dei conti.

ART. 24 - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

Il socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, II comma, c.c. deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la società.

ART. 25 - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Nel caso in cui i soci attribuissero ad uno o più soci il diritto di partecipare agli utili in misura diversa dalla partecipazione posseduta, detto diritto dovrà intendersi attribuito al socio personalmente e, quindi, non sarà trasmissibile ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 26 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia sorgesse tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati uno dal Presidente dell'ordine dei dottori Commercialisti di Enna, uno dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna, ed uno dal Presidente del Consiglio Notarile di Enna, i quali dovranno provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Enna.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina dell'ultimo componente e deciderà in via irrituale e secondo equità.

Il collegio arbitrale determinerà anche la ripartizione tra le parti delle spese dell'arbitrato.

Alla stessa disciplina sono soggette anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori

e sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 17.1.2003 n. 5.

ART. 27 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;
- la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

ART. 28 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile e alle Leggi speciali in materia.

F.TO GUIDO SCIUTO

F.TO PAOLO PENNISI.

La presente è copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.